

Sanità24

[Stampa](#)[Chiudi](#)

28 Ott 2019

Tagli alle pensioni d'oro: la Corte dei conti del Friuli risolve la questione costituzionale

di Claudio Testuzza

La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti del Friuli - Venezia Giulia, con l'ordinanza n. 6144/ 2019, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dei provvedimenti legislativi che hanno determinato l'ennesimo blocco della perequazione ed il prelievo sull'importo delle pensioni di importo medio alto, avendo rilevato che i provvedimenti legislativi in questione, non rispettano i tre principali principi posti dalla Costituzione in tema di previdenza: ragionevolezza, adeguatezza, ed affidamento.

La Corte Costituzionale sarà quindi nuovamente chiamata ad esprimersi sull'annoso problema delle riduzioni rilevanti attuate dai vari governi in merito alla mancata perequazione dei trattamenti e dei tagli alle pensioni d'oro.

La Consulta in passato aveva dato più volte ragione ai ricorrenti, considerando quest'intervento come una sostanziale tassa, che dovrebbe colpire progressivamente tutti e non solo i pensionati, ma ogni governo ha ignorato le conseguenze di questi giudizi arrivando, da ultimo a operare tagli fino al 40 % degli assegni. Infatti, sull'intervento di riduzione delle pensioni di importo elevato (art. 1 commi 261-268 della legge n.145/2018) nell'ordinanza si fa esplicito riferimento alla durata quinquennale, che di fatto determina una " decurtazione patrimoniale arbitrariamente duratura del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo gettito. E costituisce un prelievo coattivo correlato ad uno specifico indice di capacità contributiva, che esprime l'idoneità del soggetto passivo all'obbligazione tributaria ". Confliggendo così, rileva la Corte di Conti, con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, perché il prelievo grava soltanto " su specifiche categorie di pensionati e non su tutti i cittadini, con ciò risultando ingiustificatamente discriminatorio e non rispettoso dei canoni fondamentali di uguaglianza a parità di reddito e di universalità dell'imposizione". Inoltre, questa modalità di prelievo non è neanche giustificata da " alcuna condizione di eccezionalità e/o di specifica crisi del settore previdenziale, cui si debba far fronte con il tributo de quo ". Insomma, " il sacrifico imposto ad una ristretta cerchia di soggetti, si palesa del tutto ingiustificato e discriminatorio, impropriamente sostitutivo di un intervento di fiscalità generale nei confronti di tutti i cittadini".

Per quanto riguarda, poi, la revisione del meccanismo di rivalutazione delle pensioni secondo la magistratura contabile siamo in presenza di " una sequenza ininterrotta di provvedimenti che, secondo modalità diverse ma rispondenti ad una omologa ratio ispiratrice, hanno sistematicamente compresso (e talora del tutto escluso) la perequazione dei trattamenti pensionistici di maggior importo a partire dall'anno 2012. La situazione determinata con la legge di bilancio 2019, porta a considerare detta contrazione per un decennio 2012-2022 ".

Per il remittente, prosegue l'ordinanza, l'intervento sulla perequazione delle pensioni, presenta "due significativi profili di criticità": non risulta "sorretto da specifiche esigenze di contenimento della spesa pubblica", insiste su un arco temporale "difficilmente riconducibile nell'alveo della nozione di transitorietà".

Quindi, conclude la Corte dei Conti, "si dubita della legittimità costituzionale della norma all'esame, per violazione degli art. 3, 36 e 38 della Costituzione".

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved